



*Prefettura di Roma*

*Comune di Ciampino*

## ***Protocollo d'intesa per il coinvolgimento in attività di volontariato dei migranti richiedenti asilo, accolti nella struttura autorizzata nel territorio del Comune di Ciampino***

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di Marzo, presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma, si stipula il seguente protocollo d'intesa

fra

**LA PREFETTURA DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO**, rappresentata dal Prefetto di Roma, Dott.ssa Paola Basilone

e

**IL COMUNE DI CIAMPINO**, rappresentato dal Sindaco, Giovanni Terzulli

### **PREMESSO CHE**

- a partire dai primi mesi dell'anno 2014 si sono susseguiti significativi flussi migratori di cittadini stranieri provenienti dai paesi del Nord e del Centro Africa, nonché dai paesi del Mediterraneo orientale che sono giunti sulle coste italiane.
- I migranti, successivamente alle prime fasi di soccorso ed accoglienza, attesa la consistenza numerica, sono stati ospitati, sulla base di un piano di riparto nazionale e regionale, anche in strutture temporanee a ciò adibite presenti anche in questa provincia;

### **DATO ATTO CHE**

- Sono in corso le procedure di rito per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale presso la competente Commissione territoriale, atteso che sono presentate istanze in tal senso alla competente Questura di Roma;

### **PRESO ATTO CHE**

- nelle more della definizione della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale ed in presenza dell'apposito documento rilasciato ai cittadini stranieri dalla Questura di Roma, appare di fondamentale importanza, anche in un'ottica di massima integrazione, costruire percorsi di conoscenza del contesto sociale in cui i migranti vengono accolti anche attraverso attività e servizi resi in qualità di volontari a favore della collettività

ospitante sia in senso stretto, sia in relazione agli ambiti territoriali in cui è suddivisa la provincia;

- il Sindaco di Ciampino ha espresso l'intenzione di individuare servizi ed attività utili alla collettività e realizzabili attraverso attività di mero volontariato;

## **VISTI**

- gli artt. 14 e ss. del codice civile recanti disposizioni sulle associazioni, riconosciute e non, sulle fondazioni e suoi comitati;
- la legge 11 agosto 1991, n. 266: "Legge - quadro sul volontariato" e successive modifiche;
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: "Testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche;
- Il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art.1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
- La legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successive modifiche;
- Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi, o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
- La Legge Regionale 28 Giugno 1993, n. 29 Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio.
- Il decreto legislativo 21 febbraio 2014 "Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi, o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché norme sul contenuto della protezione riconosciuta";

## **TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1**

Le parti concordano sulla necessità di attivare reciproci rapporti di collaborazione che permettano l'individuazione e la gestione delle eventuali criticità che dovessero sorgere nella fase di accoglienza dei migranti ospiti nel territorio della provincia di Roma.

### **ARTICOLO 2**

Le parti concordano circa la priorità di definire percorsi educativi di accoglienza ed integrazione a favore dei migranti ospitati nel territorio che facilitino una reciproca conoscenza con il contesto sociale, anche attraverso attività di volontariato a favore della collettività ospitante e che promuovano la formazione di una coscienza della partecipazione.

### **ARTICOLO 3**

Le parti concordano che le attività di cui all'art. 2 potranno essere eventualmente svolte dai cittadini stranieri che:

- siano stati destinati dalla Prefettura di Roma alla struttura di accoglienza temporanea operante nel territorio del Comune di Ciampino;
- hanno presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale presso la competente Commissione Territoriale;
- hanno richiesto l'adesione ad un'associazione e/o organizzazione operante nel territorio dell'ambito ospitante, secondo le regole indicate dagli Statuti e dagli atti organizzativi interni alle stesse.

### **ARTICOLO 4**

L'adesione del migrante ad uno degli enti od organismi di volontariato, disciplinati dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché dalla La Legge Regionale 28 Giugno 1993, n. 29. comporta l'impegno per il migrante di rendere una o più prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale dell'organizzazione cui aderisce e secondo le indicazioni del Comune di Ciampino.

### **ARTICOLO 5**

Il Comune di Ciampino, individuerà, in sinergia con le associazioni e/o organizzazioni interessate, i servizi di volontariato che potranno essere svolti dai cittadini stranieri. Sarà cura dell'Azienda Servizi Pubblici S.p.A. di Ciampino, gestore del Centro di Accoglienza Straordinario- Città di Ciampino, assicurare ai migranti coinvolti nella progettualità:

- a. la formazione necessaria affinché possano attendere alle attività previste;
- b. gli eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale per l'esercizio delle attività al fine di ridurre al minimo qualsivoglia rischio per la propria e l'altrui incolumità;
- c. un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, nonché contro gli infortuni, da attivare presso l'INAIL;
- d. la dotazione, nell'ambito delle attività svolte, di idonei strumenti di riconoscimento dell'attività di volontariato.

Le attività cui il migrante potrà attendere dovranno principalmente inserirsi nel contesto di quelle di carattere civile e di servizi alla collettività che non richiedono specializzazione e comunque secondo le sue capacità, attitudini, professionalità e intenzioni. Tali attività e prestazioni dovranno essere rese sempre con la supervisione di un formatore o di un tecnico, al fine di garantire la massima realizzazione delle potenzialità educative – formative del progetto approvato.

### **ARTICOLO 6**

La Prefettura di Roma, ricevuta l'indicazione di cui all'art. 5 ne darà adeguata comunicazione:

- al responsabile della struttura ospitante, perché attraverso l'ausilio dei mediatori culturali, fornisca adeguate comunicazioni ai migranti. L'attività prevista dal presente protocollo non comporta oneri economici per la Prefettura di Roma, né per il Ministero dell'Interno, né per il Comune di Ciampino.

## **ARTICOLO 7**

Per il monitoraggio della presente intesa, per la progettazione delle iniziative, per il confronto e lo scambio di informazioni, nonché per la promozione di strategie di intervento congiunte e di buone prassi è istituito, presso la Prefettura di Roma, un tavolo tecnico di coordinamento presieduto da un dirigente della Prefettura stessa.

## **ARTICOLO 8**

La durata del Protocollo è concordemente stabilita in anni uno, rinnovabile per uguale durata, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Protocollo.

Il Prefetto di Roma

Il Sindaco di Ciampino  
Giovanni Terzulli

---

---